

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

249° RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 17 NOVEMBRE 1984

INDICE

Commissioni permanenti

6ª - Finanze e tesoro *Pag.* 3

FINANZE E TESORO (6^a)

SABATO 17 NOVEMBRE 1984

111^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VENANZETTI

indi del Vicepresidente

BERLANDA

*Interviene il ministro delle finanze Visentini.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE REFERENTE**

« **Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria** » (923)
(Seguito e rinvio dell'esame)

Riprende l'esame sospeso giovedì 8.

Il ministro Visentini illustra un emendamento volto a sostituire la tabella B (richiamata dall'articolo 5), motivando i criteri tecnici che hanno presieduto al suo coordinamento con la tabella A (di cui all'articolo 4) e soffermandosi sulla non lieve entità del minor gettito erariale connesso all'aumento di due punti percentuali delle detrazioni relative alle imprese artigiane (previste ai numeri 1, 4, 5, 6 e 7 della medesima tabella B).

Interviene il senatore D'Onofrio, prendendo atto con soddisfazione delle modifiche proposte dal Governo e prospettando analiticamente alcune specifiche esigenze attinenti la deducibilità a favore degli agenti e subagenti di commercio nonché dei panificatori.

Il senatore Pistolese, poi, atteso che la media generale degli aumenti si attesta intorno all'1 per cento, chiede chiarimenti sulla variazione prevista ai punti 29 e 30, in

ordine ai quali anche il senatore Fiocchi riscontra talune anomalie, considerato che gli agenti e i rappresentanti, essendo suscettibili di controlli precisi quasi al pari dei lavoratori dipendenti, offrono sicuri parametri per la verifica dei rispettivi ricavi.

Ha la parola il senatore Pollastrelli: prende atto con soddisfazione dei miglioramenti apportati dal Governo alla tabella B, (i quali, tuttavia, restano insufficienti) soprattutto per la differenziazione introdotta con i nuovi coefficienti relativi all'artigianato.

Si sofferma quindi sull'esigenza di una più chiara differenziazione delle aliquote relative al commercio di libri e giornali; critica le percentuali previste per gli auto-transportatori (al tempo stesso troppo basse per alcuni ed eccessive per altri), chiede chiarimenti sui rivenditori di GPL per uso domestico nonché sugli agenti senza deposito assoggettati all'ILOR l'inserimento dei quali dovrebbe essere collocato tra i lavoratori autonomi anzichè tra le imprese.

Il senatore Scevarolli, a sua volta apprezzato l'ampliamento delle voci tabellari e il riconoscimento accordato dal Governo alla peculiarità del lavoro artigianale, si compiace per la disponibilità dimostrata dal ministro Visentini a modifiche migliorative del testo in esame, suggerisce chiarimenti sul punto 7 della tabella e si associa alle considerazioni del senatore Pollastrelli in ordine agli agenti senza deposito.

Il senatore Tambroni Armaroli, poi, segnala le differenze tra i soggetti compresi nei punti 1 e 10 (panificatori e rivendite assimilate) e quelli del punto 28 (produttori di gelati e pasticceri), mentre il senatore Triglia segnala l'urgenza di adottare i previsti decreti ministeriali e lo sconcerto degli intermediari a contabilità semplificata a causa delle eccessive differenziazioni rispetto agli stessi operatori soggetti alla contabilità ordinaria.

Dopo che il senatore Orciari ha richiesto chiarimenti in materia di alberghi con ri-

storanti stagionali e di odontotecnici, il senatore Fiocchi prospetta al Ministro l'opportunità di verificare i dati forniti dalle associazioni di categoria degli agenti e rappresentanti, fornendo le dovute assicurazioni al riguardo.

Agli intervenuti replica il ministro Visentini.

Premesso che l'elaborazione dei coefficienti delle tabelle A e B è avvenuta sulla base del presupposto che tutti i contribuenti adempiano ai propri doveri in materia fiscale, chiarisce la diversa *ratio* tra imposizione IVA e IRPEF nonché le ragioni delle diverse percentuali previste per i punti nn. 29 e 30, assicurando che i successivi decreti ministeriali opereranno in funzione di raccordo tra le disposizioni previste in diverse parti della normativa fiscale. Precisa quindi che i panificatori, ai sensi delle norme del codice civile, essendo produttori non sono assimilabili ai commercianti.

Si dichiara inoltre disponibile alla eventuale modifica del punto 28 nel senso indicato nel corso del dibattito, ancorchè, personalmente, ritenga peggiorative le modifiche suggerite; conferma le proprie valutazioni in tema di rivenditori di giornali, periodici e libri (punto 17); ribadisce che i problemi relativi alle modifiche di norme sistematiche — in tema di ILOR — vanno affrontate in sede diversa dal disegno di legge in esame; fornisce infine i chiarimenti richiesti dal senatore Triglia, anche in riferimento al punto 29, impegnandosi a controllare ulteriormente gli elementi emersi nel corso del dibattito.

Si passa alla votazione della tabella B dell'articolo 5.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore Pollastrelli che motiva l'astensione del Gruppo comunista. Il senatore Maurizio Pagani, quindi, lamenta i rischi di una contrapposizione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, che si verificherà senza una accurata revisione del provvedimento, e ritiene che le responsabilità dell'evasione vanno individuate soprattutto nella arretratezza dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, pur ritenendo positive le modifiche apportate al testo rileva che esse, comunque, non risultano tali da fugare ogni perplessità:

conseguentemente il Gruppo socialdemocratico si asterrà dal votare la tabella in questione, senza che ciò possa minimamente porre in discussione il rapporto di lealtà della propria parte politica nei confronti del Governo.

Il senatore Beorchia, poi, rileva che l'atteggiamento del Gruppo socialdemocratico comporta un giudizio di responsabilità politica da approfondire in altra sede: il Gruppo della Democrazia cristiana, egli prosegue, ha fornito ogni contributo possibile per migliorare la tabella in esame e, dopo aver dato atto al ministro Visentini di aver accolto molte proposte avanzate al riguardo, annuncia il voto favorevole della propria parte politica, non senza aver auspicato ulteriori miglioramenti del testo.

Seguono quindi altre dichiarazioni di voto: contraria, quella del senatore Pistolese (il quale affaccia anche una pregiudiziale di incostituzionalità della tabella, sottolineando, nel contempo, il comportamento non omogeneo della maggioranza); e favorevole quella del senatore Pintus, il quale, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente, esprime, da un canto, apprezzamento per lo sforzo compiuto dal ministro Visentini per adeguare la tabella B alla realtà in cui dovrà operare e, dall'altro censura per i contraddittori atteggiamenti della maggioranza.

Il senatore Scevarolli, a sua volta, motiva le ragioni del voto favorevole del Gruppo socialista e da atto al senatore Pagani che le riserve su taluni punti del provvedimento non significano dissenso sul disegno di legge nel suo complesso; il senatore Fiocchi, infine, esprime il voto favorevole del Gruppo liberale, precisando che la propria parte politica crede nel provvedimento e nell'azione complessiva del Governo, al di là di quelle riserve che persistono su talune misure particolari.

La tabella B, quindi, posta ai voti, è accolta.

Si passa a un emendamento recante variazioni di alcuni coefficienti della menzionata tabella (del senatore Pollastrelli e altri) volto a differenziare le attività in zone depresse o insufficientemente sviluppate del Paese: si dicono contrari il relatore e il rappresentante del Governo, e l'emendamento, posto in votazione, non è accolto.

Dopo che sono stati dichiarati preclusi gli altri emendamenti relativi alla tabella B, viene posto in votazione e accolto un emendamento al primo comma dell'articolo 5 (presentato dal ministro Visentini) a tenore del quale l'ammontare dei ricavi, previsto in detto comma, (aumentato delle plusvalenze patrimoniali realizzate) è diminuito delle minusvalenze.

Viene quindi posto in votazione e approvato, nel testo emendato, l'articolo 5 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore Pollastrelli illustra un emendamento volto a modificare il secondo comma e a introdurne un terzo; con tale emendamento si prevede un diverso metodo per stabilire le percentuali di riduzione dei costi (di cui alla tabella B) in relazione ai diversi tipi di attività.

L'emendamento, dopo che si sono detti contrari il relatore e il Ministro delle finanze, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore D'Onofrio illustra a sua volta quattro emendamenti modificativi del secondo comma (presentati insieme al senatore Beorchia e ad altri senatori democristiani) con i quali si tende a dare una diversa disciplina della individuazione dei coefficienti di forfettizzazione dei costi di cui alla tabella B, sempre in relazione all'esercizio di attività miste da parte dei contribuenti.

Il relatore Nepi invita i proponenti a ritirare gli emendamenti, mentre il ministro Visentini si dichiara contrario ad essi in quanto ne appaiono difficilmente gestibili le implicazioni di carattere amministrativo da parte degli uffici tributari.

Il senatore Pistolese si dichiara favorevole agli emendamenti, mentre il senatore Beorchia dichiara di ritirare la sua firma dagli stessi. Conseguentemente il senatore D'Onofrio ritira i quattro emendamenti.

Posto infine ai voti, viene approvato l'articolo 6.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore Pistolese dà conto di due emendamenti al primo comma, il primo interamente soppressivo ed il secondo interamente sostitutivo, sottolineando come l'opzione

a favore della contabilità ordinaria, attribuita ai contribuenti, non abbia alcuna consistenza, dato l'alto costo di tenuta della contabilità ordinaria stessa.

Dopo che il senatore D'Onofrio ha ritirato un proprio emendamento sostitutivo del primo comma, i due citati emendamenti del senatore Pistolese, posti ai voti, vengono respinti, contrari il relatore Nepi e il Ministro delle finanze.

Il senatore Pollastrelli dà quindi conto di un emendamento volto ad aggiungere, al primo comma, una norma con la quale il termine di sessanta giorni, previsto dall'articolo 22 del decreto presidenziale 29 novembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni (limitatamente all'anno 1985) per quei contribuenti che optino a favore della contabilità ordinaria.

Il senatore Fiocchi ed il relatore Nepi si dichiarano favorevoli a tale emendamento, mentre il ministro delle finanze Visentini suggerisce di limitare al primo semestre del 1985 la portata della norma.

L'emendamento in questione, con la modifica suggerita dal rappresentante del Governo, posto ai voti, viene approvato.

Il senatore D'Onofrio dichiara poi di ritirare tre suoi emendamenti, di cui il primo sostitutivo del secondo comma e gli altri due modificativi del terzo, connessi con un suo precedente emendamento, al primo comma, già ritirato.

Il senatore Pollastrelli passa quindi ad illustrare un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore comma da inserire dopo il terzo. Con esso si intende estendere alle imprese individuali e alle società di persone, che hanno optato per la contabilità ordinaria, il regime di riporto delle perdite di cui all'articolo 17 del decreto presidenziale n. 598 del 1973.

Su tale emendamento il relatore dichiara di rimettersi al rappresentante del Governo, mentre quest'ultimo fa notare come la norma in effetti venga ad assumere la caratteristica di norma permanente. Dopo aver specificato, comunque, come l'emendamento proposto ponga problemi in relazione al carattere di progressività dell'imposta sul reddito, chiede che esso venga accantonato per essere definito in seguito.

Convenendo il proponente, l'emendamento viene quindi accantonato.

Sempre il senatore Pollastrelli dà conto di un ulteriore emendamento, modificativo della tabella C annessa al disegno di legge, con il quale vengono inseriti, nella tabella stessa, due nuovi punti, 3 e 4: il punto 3 si riferisce alle costruzioni edilizie residenziali e non residenziali e all'installazione di impianti, mentre il punto 4 si riferisce alla vendita del pane.

Il ministro Visentini fa presente come l'inserimento del punto 3 nella tabella C, escluso in ogni modo le installazioni di impianti, possa essere previsto solo nel caso in cui le norme in tema di revisione delle aliquote IVA nel settore delle costruzioni (di cui al disegno di legge n. 937 già assegnato alla Commissione), non vengano contestualmente approvate rispetto a quelle del disegno di legge n. 923.

Comunque — prosegue — se la Commissione ritiene di inserire il punto 3 in questione (con l'esclusione sopradetta) egli non si opporrà. Rimane, invece, contrario all'inserimento nella tabella C del punto 4 relativo al pane.

Il relatore Nepi si dichiara d'accordo con la posizione del Ministro delle finanze, mentre il senatore Pollastrelli chiede la votazione per parti separate dei punti 3 e 4 del suo emendamento.

Poste ai voti, la parte di tale emendamento riferita all'inserimento nella tabella C di un punto 3 relativo alle sole costruzioni edilizie residenziali e non residenziali, viene approvata, mentre la parte relativa all'inserimento di un punto 4 viene respinta.

Vengono quindi approvati congiuntamente l'articolo 7 con le modifiche apportate e la richiamata tabella C con l'inserimento del suddetto punto 3.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Venanzetti avverte che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 14,45 anzichè alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 13,45.

112ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VENANZETTI
indi del Vice Presidente
BERLANDA

Interviene il ministro delle finanze Visentini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria** » (923)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame.

Il senatore Pollastrelli illustra un emendamento volto ad inserire, dopo l'articolo 7, un articolo aggiuntivo, col quale viene autorizzato il Governo ad emanare decreti per specificare i codici di attività relativi alle singole voci delle tabelle A e B e per rivederne i coefficienti. Dopo che il ministro Visentini ha espresso parere contrario, l'emendamento viene respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 8. Dopo che il senatore D'Onofrio ha ritirato un suo emendamento, l'articolo 8 viene approvato senza modificazioni.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore Pollastrelli illustra due emendamenti, volti ad introdurre un regime di contabilità intermedio tra quello semplificato e quello ordinario; illustra altresì un emendamento volto a facilitare la tenuta con sistemi meccanismi ed elettrocontabili della contabilità ordinaria ed un emendamento per l'esenzione da alcuni tributi delle scritture contabili previste al secondo comma dell'articolo 9.

Il senatore Pistolese rinuncia ad illustrare un emendamento soppressivo del secondo comma.

Il senatore D'Onofrio, nell'annunciare il ritiro di due emendamenti da lui presentati, rileva come, anche dopo le modifiche già

approvate del disegno di legge, permanga l'esigenza di salvaguardare da alcune rigidità del sistema forfettario, le imprese minori, che non possono accedere ai costi elevatissimi della contabilità ordinaria. Ai fini dell'equilibrio complessivo del provvedimento va pertanto affrontata, nel prosieguo dei lavori, la questione di un tipo intermedio di contabilità, che soddisfi le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria senza risultare eccessivamente oneroso per l'impresa.

Il senatore D'Onofrio invita la Commissione a valutare attentamente il pericolo che una sottoposizione generalizzata di tutte le imprese ai rigori della contabilità ordinaria spinga alcune di esse al fallimento o porti ad una deprecabile estensione dell'economia sommersa.

I senatori Fiocchi e Pistolese esprimono il loro consenso su tali valutazioni del senatore D'Onofrio; quindi il senatore Beorchia ritira un suo emendamento sulla opzione del tipo di contabilità.

Il senatore D'Onofrio illustra poi un suo emendamento sulla redazione delle scritture contabili da parte di centri meccanografici, elettronici e simili. Dietro proposta del Ministro, tale emendamento viene accantonato, congiuntamente all'emendamento sull'identica questione presentato dal senatore Pollastrelli. Il senatore D'Onofrio ritira poi due suoi emendamenti, sull'esonero dalla tenuta dei libri indicati nell'articolo 13 del disegno di legge e sulle modalità della tenuta delle scritture contabili per le case di cura e per gli esercenti arti e professioni.

Si passa alla votazione.

Il primo emendamento del senatore Pollastrelli sulla introduzione di un tipo intermedio di contabilità, dopo che relatore e Ministro si sono dichiarati contrari, viene respinto. Conseguentemente il secondo emendamento del senatore Pollastrelli sulla medesima questione viene dichiarato precluso.

La proposta, avanzata dal senatore Pistolese, di sopprimere il secondo comma dell'articolo, dopo che si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo, viene respinta.

Viene infine respinto l'emendamento del senatore Pollastrelli sulla esenzione da alcu-

ni tributi delle scritture contabili previste al secondo comma dell'articolo 9, dopo che relatore e Governo si sono dichiarati contrari.

Posto ai voti viene quindi approvato l'articolo 9.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il senatore D'Onofrio ritira un suo emendamento, volto a sopprimere il secondo comma.

Il ministro Visentini illustra un suo emendamento al secondo comma, sulla alternativa tra l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a 4 milioni di lire.

Il senatore Finocchiaro ritira un suo emendamento sul medesimo argomento.

Il senatore Bonazzi illustra un suo emendamento, sempre al secondo comma, volto allo scopo di evitare che il cessionario, il quale non regolarizzi l'acquisto, sia punito più severamente del cedente, che ha avuto il medesimo comportamento.

Il senatore D'Onofrio illustra un emendamento soppressivo del terzo comma, mentre il senatore Fiocchi propone di modificarlo, nel senso di prevedere la punibilità solo se l'ammontare dei ricavi o dei compensi non dichiarati superi i 25 milioni di lire. A tale proposito il ministro Visentini prospetta l'opportunità di portare tale cifra a 50 milioni, mentre i senatori Bonazzi e Pollastrelli fanno rilevare che viene resa in tal modo più difficile la punizione della evasione tributaria.

Il senatore D'Onofrio ritira poi un suo emendamento sulla sanzione della mancata o irregolare tenuta delle scritture di cui al comma quinto dell'articolo 9.

Si passa alla votazione.

Viene respinto — previ pareri contrari del Ministro e del relatore — l'emendamento al secondo comma, del senatore Bonazzi.

È poi approvato l'emendamento del Governo al secondo comma.

Il senatore D'Onofrio ritira il suo emendamento soppressivo del terzo comma, che viene fatto proprio dal senatore Bonazzi. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto, dopo che il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari.

Il ministro Visentini propone poi che al terzo comma venga aggiunta la parola « anche » dopo le parole « si applicano » e venga soppressa la condizione di punibilità prevista nell'ultima parte dello stesso comma, poichè la questione verrà trattata in un successivo articolo. Il senatore Fiocchi ritira il suo emendamento sul comma terzo ed il nuovo emendamento del Governo viene approvato.

L'articolo 10, posto ai voti nel testo emendato, viene approvato.

Si passa all'articolo 11.

Il senatore Pistolese pone in rilievo l'assoluta necessità di sopprimere l'articolo 11, che costituisce nella sua originaria formulazione un intollerabile *vulnus* all'ordinamento, poichè priva i contribuenti di alcune elementari garanzie nei confronti degli uffici fiscali, ai quali vengono attribuite amplissime discrezionalità. Anche il nuovo testo — che, secondo indiscrezioni giornalistiche, il ministro Visentini si appresterebbe ad illustrare — mantiene caratteristiche inaccettabili per i senatori del MSI-DN, i quali chiedono alla maggioranza, qualora essa non voglia rinunciare all'accertamento induttivo, di rimettere almeno in vigore il vecchio istituto del « concordato tributario » con le connesse garanzie e di prevedere che gli imponibili accertati dall'ufficio siano iscritti nei ruoli solo dopo le decisioni delle commissioni tributarie. Il senatore Pistolese si meraviglia poi che la maggioranza, dopo tante critiche e tanti contrasti, sia disposta ad accontentarsi di modifiche puramente formali, che il ministro Visentini ha concesso solo allo scopo di mantenere ferme sostanzialmente le sue posizioni originarie.

Ha poi la parola il ministro Visentini.

Propone un nuovo testo del primo comma, nel quale si prevede che gli uffici delle imposte sul valore aggiunto possano, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro trenta giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti dai precedenti articoli 4 e 5 determinando induttivamente l'ammontare

dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti, acquisti in materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate, altri elementi che potranno essere indicati con decreto del Ministro delle finanze anche per singole attività.

Il ministro Visentini rileva come, nella redazione del nuovo testo, sia stata fortemente ridotta la discrezionalità degli uffici, i quali dovranno ora attenersi alle indicazioni della legge e — eventualmente — a quelle del decreto ministeriale per la individuazione degli elementi da cui è possibile presumere un ricavo finanziario maggiore di quello dichiarato dal contribuente. Nel nuovo testo è stata altresì soppressa la possibilità che l'Amministrazione operi sulla base di presunzioni semplici, anche se prive dei requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile, anche perchè tecnicamente il riferimento a quell'articolo era sbagliato e quindi la deroga non molto significativa. È stato invece previsto, in quanto richiesto da molte parti, che l'ufficio tributario inizi l'accertamento induttivo solo dopo aver chiesto al contribuente chiarimenti sulla sua dichiarazione; a suo parere — aggiunge il Ministro — tale disposizione non è particolarmente importante ed anche in sua mancanza l'Amministrazione avrebbe potuto richiedere chiarimenti al contribuente.

Segue un intervento del senatore Berlanda: pone in rilievo come la presentazione di un nuovo testo da parte del Governo dimostri l'utilità del confronto parlamentare, che invece da alcune parti è stato valutato ingiustamente in termini soltanto negativi. Sul testo originario dell'articolo 11 sono state espresse vivaci critiche da studiosi di tutte le parti politiche ed anche dai consigli nazionali degli avvocati e dei dottori commercialisti, poichè era evidente che quelle norme rappresentavano una drastica inver-

sione di rotta rispetto alla riforma tributaria dei primi anni '70.

Il senatore Berlanda prosegue poi, annunciando la sua astensione sul nuovo testo, in quanto pur se migliorativo rispetto al testo originario contiene ancora numerosi elementi che destano preoccupazione: a suo parere, occorre rinunciare del tutto al secondo comma dell'articolo 11 e limitarsi a prevedere che una sola infrazione agli obblighi tributari impedisce di accedere alla contabilità semplificata.

Ha poi la parola il senatore Maurizio Pagani, per dare atto della rigorosa consequenzialità logica con cui il ministro Visentini ha sempre sostenuto che la forfettizzazione implica per contrappeso l'accertamento induttivo, il quale inevitabilmente comporta una certa discrezionalità degli uffici. Tutti i parlamentari desidererebbero però essere rassicurati in merito all'uso che l'Amministrazione finanziaria farà dei nuovi poteri ad essa accordati ed è purtroppo difficile che, in tali condizioni, si possa giungere ad una soluzione soddisfacente per tutti. Il senatore Maurizio Pagani annuncia pertanto la sua astensione sull'emendamento governativo, ribadendo l'opportunità della introduzione di una forma intermedia di contabilità, che comporti per il contribuente maggiori oneri e minori rischi rispetto alla forfettizzazione.

Il senatore Bonazzi illustra un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 11, volto a prevedere la possibilità di accertamenti induttivi soltanto qualora sussistano indizi obiettivi di pericolosità fiscale o siano state accertate violazioni degli obblighi fiscali.

Il senatore Fiocchi dichiara di ritirare tutti gli emendamenti da lui presentati, in quanto già compresi o comunque superati dall'emendamento governativo.

Il ministro Visentini, in merito ad uno degli emendamenti ritirati dal senatore Fiocchi, dichiara che, pur se è ben tristemente significativo che la media dei redditi dichiarati dagli imprenditori sia inferiore alla media dei redditi dei lavoratori dipendenti, da questa considerazione non si può arrivare a ritenere presuntivamente mendace la dichia-

razione del singolo imprenditore di aver guadagnato meno di un suo dipendente: può infatti ben accadere che il singolo imprenditore, in un certo anno, guadagni meno di un suo dipendente o addirittura vada incontro a perdite di esercizio.

Il senatore D'Onofrio ricorda che l'articolo 11, nel testo originario, ha registrato amplissimi dissensi da parte di esponenti di quasi tutte le parti politiche. Le modifiche importanti oggi proposte dal Governo possono rimuovere gran parte di quel dissenso, ma è poco credibile sostenere che la previsione di una deroga all'articolo 2729 del codice civile o di una possibilità di accertamento induttivo anche nel caso di scritture contabili regolarmente tenute fossero mere espressioni verbali, prive di reale significato giuridico. L'articolo 11 è stato fortemente modificato con la riduzione della discrezionalità degli uffici ed il riconoscimento di maggiori garanzie per il contribuente. Il senatore D'Onofrio, sottolineato poi che la richiesta di chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivata con lo specifico riferimento al caso individuale, annuncia poi il suo voto favorevole sull'emendamento del Governo.

Il senatore Scevarolli ricorda che la sua parte politica non ha mai contestato l'istituto dell'accertamento induttivo, ma era preoccupata che le norme applicative di tale istituto fossero incompatibili con i diritti dei cittadini: annuncia pertanto voto favorevole sull'emendamento governativo, anche in considerazione del carattere di provvisorietà della norma.

Il senatore Segna chiede poi al Ministro se l'Amministrazione finanziaria sia in grado di ricorrere in misura soddisfacente all'accertamento induttivo. Il ministro Visentini ribadisce che il nuovo testo del primo comma dell'articolo 11 si differenzia soprattutto per l'attribuzione al Ministro di un potere che prima veniva invece concesso al singolo funzionario: da tale differenziazione derivano poi le altre, come la rinuncia alla deroga all'articolo 2729 del codice civile. Concorda poi con l'interpretazione data dal senatore D'Onofrio della richiesta obbligato-

ria di chiarimenti al contribuente, come atto preliminare all'accertamento, che in quanto tale deve essere sempre motivato, secondo un principio generale e pacificamente accettato del diritto tributario. Il Ministro prosegue poi rilevando che l'accertamento, una volta notificato, viene seguito dall'iscrizione in ruolo e che esso non è condizionato dalla previa constatazione di una specifica inosservanza del contribuente: infatti, in materia di contabilità semplificata, non appare necessario ricorrere all'accertamento solo in caso di fortissimi indizi di non pieno assolvimento degli obblighi fiscali. In tale maniera non si fa altro che applicare uno dei criteri della riforma tributaria, la quale prevede una corrispondenza tra completezza delle scritture contabili e analiticità dell'accertamento; poichè un lassismo legislativo di molti anni ha condotto ad un sostanziale svuotamento delle scritture contabili, è necessario ricorrere all'accertamento induttivo. In Italia si registra una situazione di assoluta anomalia, che vede la quasi totalità delle imprese optare per la contabilità semplificata, mentre secondo le statistiche economiche solo una impresa su quattro si troverebbe nelle condizioni previste dalla legge per esercitare tale opzione. Certo l'Amministrazione finanziaria, con l'approvazione della legge, ricorrerà all'accertamento induttivo solo in pochi casi, ma la stessa attribuzione ad essa di questo nuovo potere potrà cambiare radicalmente la situazione.

Il relatore Nepi esprime parere favorevole al testo proposto dal Governo, invitando i senatori Berlanda e Maurizio Pagani ad associarsi agli altri parlamentari della maggioranza. Esprime poi parere contrario agli emendamenti, che non siano stati già assorbiti e superati dall'emendamento governativo.

Il senatore D'Onofrio, in merito alla richiesta del senatore Pistolese che gli imponderabili accertati induttivamente siano iscritti nei ruoli solo dopo le decisioni delle commissioni tributarie, rileva come l'esigenza di offrire maggiori garanzie al contribuente sia stata già soddisfatta riducendo la discrezionalità dell'Amministrazione: non è opportuno pertanto sminuire ora anche le con-

seguenze dell'esercizio di tale discrezionalità.

Il senatore Beorchia annuncia voto favorevole all'emendamento governativo, pur se permane in lui qualche perplessità, dichiarando di interpretare l'astensione del senatore Berlanda come auspicio di ulteriori modifiche in Aula.

Si passa pertanto ai voti.

La proposta di soppressione integrale dell'articolo 11, avanzata dal senatore Pistolese, viene respinta. Viene poi respinto il nuovo testo dell'articolo 11 proposto dal senatore Bonazzi.

Il senatore Pollastrelli, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento governativo, ricorda che le riserve avanzate dal Gruppo comunista sull'articolo 11 muovevano da presupposti del tutto antitetici rispetto a quelle della Democrazia cristiana. Infatti il Gruppo comunista non condivide gli orientamenti del ministro Visentini ad allargare al massimo la sfera della contabilità ordinaria, individuando l'evasione fiscale quasi esclusivamente nell'ambito della contabilità semplificata, la quale è invece assolutamente necessaria in un Paese come l'Italia con una larghissima maggioranza di imprese di piccola dimensione. Il Gruppo comunista, che ha inutilmente proposto di estendere l'accertamento induttivo a tutta la area dei contribuenti, ritiene inutilmente punitivo per i piccoli contribuenti il provvedimento, che d'altronde non porterà ad un significativo recupero d'imposta perchè molti medi contribuenti opteranno per la contabilità ordinaria. Il senatore Pollastrelli conclude pertanto annunciando che la sua parte politica voterà contro il nuovo testo governativo, pur riconoscendo che esso è in alcuni punti migliorativo.

Il senatore Fiocchi annuncia il suo voto favorevole.

Il senatore Pistolese annuncia voto contrario.

Viene quindi approvato il nuovo testo, proposto dal Governo, del primo comma dell'articolo 11.

Viene poi dichiarata preclusa la proposta del senatore Pistolese di rimettere in vigore l'istituto del « concordato tributario ».

Successivamente la proposta dello stesso senatore Pistolese di iscrivere nei ruoli gli imponibili accertati induttivamente solo dopo le decisioni delle commissioni tributarie, posta ai voti, viene respinta.

Viene poi respinta l'altra proposta del senatore Pistolese di non definire come induttivi gli accertamenti operati dall'Amministrazione finanziaria.

Infine l'articolo 11, nel testo emendato, posto ai voti, viene approvato nel suo insieme.

Viene quindi posto ai voti e respinto un emendamento dei senatori comunisti volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11.

Si passa quindi all'esame degli articoli da 12 a 17, i cui emendamenti sono stati già illustrati nella seduta antimeridiana del 9 novembre.

In sede di esame dell'articolo 12 vengono approvati due emendamenti; il primo, presentato dal senatore Berlanda e da altri senatori democristiani, prevede la sostituzione alla lettera *a)* delle parole « due per cento » con « tre per cento », mentre il secondo, presentato dal Governo, inserisce, prima delle lettere *c)* e *d)* che diventano *d)* ed *e)*, le seguenti parole: « *c)* sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziari relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione ».

I rimanenti emendamenti, già illustrati nella citata seduta del 9 novembre, vengono respinti o ritirati.

Viene quindi approvato l'articolo 12 con le modifiche apportate.

È poi respinto un emendamento del senatore Fiocchi, aggiuntivo di un articolo *12-bis*, volto ad estendere l'obbligo della ritenuta d'acconto per i professionisti ad alcune prestazioni interprofessionali.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Viene approvato un emendamento governativo al primo comma volto ad aggiungere la parola « annuale » dopo la parola « repertorio ».

È approvato un ulteriore emendamento governativo, interamente sostitutivo del secondo comma, con il quale si detta una nuo-

va disciplina della tenuta del repertorio annuale della clientela.

Viene infine approvato un emendamento aggiuntivo di un nuovo comma, da inserire dopo il terzo, presentato dal senatore Berlanda e da altri senatori democristiani: con esso si intende escludere dalla tenuta del repertorio della clientela e del libro giornale quei professionisti che, per legge, sono obbligati alla tenuta di repertori o scritture relative alla attività esercitata.

I rimanenti emendamenti all'articolo 13, precedentemente illustrati, vengono ritirati o respinti.

Viene quindi approvato l'articolo 13, con le modifiche apportate; annuncia voto contrario il senatore Berlanda.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Viene approvato un emendamento dei senatori democristiani, che assorbe un analogo emendamento dei senatori comunisti, con il quale al quarto comma sono soppresse le parole « il sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Viene quindi accolto un emendamento del senatore Fiocchi tendente ad inserire un ulteriore periodo alla fine dell'ultimo comma: con esso vengono abbassati i limiti di reddito per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto presidenziale n. 600 del 1973.

I rimanenti emendamenti all'articolo 14, già illustrati nella seduta del 9 novembre, vengono respinti o ritirati dai proponenti.

Viene quindi approvato l'articolo 14 con le modifiche apportate.

Il ministro Visentini illustra, a sua volta, un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 14, con il quale si prevede l'elevazione da venticinque a cinquanta milioni del limite di lire stabilito nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Contrario il Gruppo comunista, tale emendamento viene infine approvato.

Viene quindi ritirato dal senatore Finocchiaro, dopo alcune precisazioni in merito

del ministro Visentini, un articolo aggiuntivo volto a prevedere un diverso meccanismo di deduzione degli interessi passivi.

Vengono poi respinti due articoli aggiuntivi dei senatori comunisti volti a prevedere la tassazione dei redditi di alcuni titoli pubblici attualmente esenti.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Il senatore Berlanda prospetta l'eventualità di una soppressione della disposizione (tenendo conto che essa, anche a giudizio del Governo, non costituisce parte essenziale e indispensabile del provvedimento), con riserva di formulare proposte sostitutive in Assemblea.

Il Ministro delle finanze insiste invece per l'approvazione dell'articolo (anche se può essere suscettibile di modifiche), dato che costituisce un'importante iniziativa di legislazione fiscale diretta a prevenire abusi che si verificano specialmente in occasione di fusioni di società. Il Ministro illustra quindi un emendamento del Governo diretto ad escludere dalla prevista tassazione le plusvalenze derivanti da acquisti a seguito di successione ereditaria o di donazione. L'emendamento è diretto inoltre a prevedere che l'intera disposizione si applichi soltanto se fra gli acquisti e le alienazioni sia intercorso un periodo non superiore a cinque anni (in proposito chiarisce che è questo l'arco di tempo entro il quale di norma vengono portate a termine queste operazioni).

Il relatore Nepi dichiara di accogliere l'emendamento governativo e prega di ritirare tutte le altre proposte, alle quali altrimenti non potrebbe dichiararsi favorevole. Vengono contestualmente ritirati alcuni emendamenti, prevedenti, fra l'altro, l'ammissione della prova contraria circa il fine speculativo, ed è approvato quindi l'emendamento del Governo. In relazione ad un emendamento del senatore Fiocchi con il quale si prevede che le plusvalenze speculative siano soggette a tassazione separata, il Ministro fa presente che il Governo stesso sta considerando tale soluzione, in altra sede. Il senatore Fiocchi ritira l'emendamento.

Viene, quindi, ritirato dal senatore Finocchiaro un emendamento aggiuntivo di un ulteriore comma, dopo l'ultimo, riguardante fra l'altro la tassazione degli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e da alcuni tipi di società ed enti.

Viene quindi approvato l'articolo 15 con la modifica apportata.

Posto ai voti, è quindi respinto un emendamento presentato dai senatori Cavazzuti e Pintus volto ad introdurre un articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 15, tendente all'abrogazione dell'articolo 10-ter della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Il Ministro delle finanze illustra un emendamento al primo comma con il quale le parole « ad un terzo » sono sostituite dalle parole « al 49 per cento »: l'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Conseguentemente all'accoglimento di tale emendamento vengono ritirati o dichiarati preclusi gli altri emendamenti all'articolo, già in precedenza illustrati.

Viene infine approvato l'articolo 16 con la suddetta modifica.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il relatore Nepi illustra un emendamento volto ad aggiungere, alla fine del primo comma, un periodo: con tale emendamento si esentano dal pagamento delle tasse di cui al primo comma, alcune società i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento, tra l'altro, di attività politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; l'emendamento, posto ai voti, viene accolto.

Il ministro Visentini illustra poi un emendamento al quarto comma con il quale vengono aggiunte le parole « ed enti non commerciali » dopo le parole « persone fisiche »: tale emendamento, posto ai voti, viene accolto.

I rimanenti emendamenti all'articolo 17, già in precedenza illustrati, vengono ritirati dai proponenti.

Viene quindi approvato l'articolo 17 con le suddette modifiche.

Essendo stati esaminati nelle precedenti sedute gli articoli da 18 a 27, si passa all'esame dell'articolo 28.

Il ministro Visentini illustra un emendamento al primo comma con cui vengono elevate le somme stanziare, rispettivamente per gli anni 1985, 1986 e 1987.

Tale emendamento, posto ai voti, è approvato.

È approvato poi l'articolo 28 con la suddetta modifica.

Viene quindi accolto l'articolo 29.

Si passa all'esame di alcuni articoli aggiuntivi presentati dai senatori comunisti e della Sinistra indipendente: posti ai voti, vengono respinti.

Si passa quindi al coordinamento di alcune norme del testo già approvato.

In relazione all'emendamento approvato al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole « nonchè i canoni », vengono aggiunte le parole « di abbonamento ».

Il senatore Orciari poi fa presente come sia necessario procedere ad un coordinamen-

to dell'emendamento (approvato) che ha introdotto un articolo 23-bis: in particolare occorrerebbe sostituire le parole « gli operai canneggiatori del Ministero delle finanze » con le altre « gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i canneggiatori », questo al fine di evitare ingiuste sperequazioni nei confronti degli operai comuni che sarebbero altrimenti esclusi dalla norma che ne prevede l'assunzione.

La Commissione approva tale proposta di coordinamento.

Si dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 923, nel testo accolto dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere per esso lo svolgimento della relazione orale. Annunciano voto contrario i senatori comunisti.

La seduta termina alle ore 22.